

Salta l'assunzione diretta dei disabili

Mancano le direttive dei dicasteri funzione pubblica e salute

DI ANTIMO DI GERONIMO

Niente assunzione diretta dei docenti disabili. Il dipartimento della funzione pubblica e i ministeri del lavoro e della salute non hanno ancora predisposto la direttiva e lo schema di decreto del presidente del consiglio necessari a rendere attuabile la legge n. 68 del 1999. Nel frattempo i docenti disabili dovranno accontentarsi delle supplenze annuali oppure delle immissioni in ruolo con le vecchie norme.

È questa la risposta fornita, il 6 aprile scorso, dal ministero dell'istruzione a un'interrogazione presentata il 24 gennaio 2004 da Giuseppe Molinari, deputato della Margherita (4-08487).

LE DISPOSIZIONI ALLO STUDIO

L'ufficio legislativo del ministero dell'istruzione (nota prot. n. 1567) ha fatto sapere che il dipartimento della funzione pubblica ha istituito un gruppo di studio per sciogliere i nodi relativi all'attuazione della legge 68/99. Il team di esperti, che è formato anche da tecnici di altre amministrazioni interessate, è attualmente al lavoro per redigere il testo di una direttiva ad hoc: il provvedimento che dovrebbe garantire l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap nelle pubbliche amministrazioni.

E lo stesso gruppo di studio sta lavorando per predisporre il testo dello schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri, con cui dovranno essere individuate le mansioni che non consentono l'occupazione dei lavoratori disabili o lo consentono in misura ridotta.

ASSUNZIONI SENZA CHIAMATA DIRETTA

Nel frattempo i docenti disabili potranno continuare a essere assunti con le vecchie norme, che prevedono l'accantonamento di posti da destinare alle assunzioni solo in occasione delle immissioni in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali (con retribuzione estiva) e fino al termine delle attività didattiche (senza retribuzione nei mesi estivi).

Insomma, niente chiamata diretta, come prevede la legge, ma una semplice riserva di posti durante le operazioni di assunzione dei docenti non disabili. Secondo il ministero «per quanto riguarda il personale docente, si ritiene che, allo stesso personale, non sia applicabile l'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, richiamato dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 165/2001».

LA RISERVA DEI POSTI

La legge n. 68 del 1999 assegna ai docenti disabili il 7% dei posti disponibili in organico.

Ciò vuol dire che il 93% del totale posti disponibili viene assegnato ai docenti non disabili e il restante 7% ai disabili. Fino alla

saturatione della cosiddetta quota di riserva. Il 7%, appunto.

Il 93% dei posti destinati ai non disabili, peraltro, è soggetto ad ulteriori decurtazioni in favore di docenti non disabili portatori di ulteriori diritti di riserva che, però, non rientrano nella legge n. 68.

IMMISSIONI IN RUOLO E RISERVA

Per la stabilizzazione del rapporto di lavoro, dunque, non è possibile effettuare chiamate dirette.

E fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione della legge n. 68/99, per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato i disabili dovranno attendere le immissioni in ruolo. In quella sede, i disabili riservisti avranno titolo all'assunzione nel limite massimo del 50% dei posti disponibili per le immissioni. Fermo restando che vi dovrà essere un'adeguata disponibilità di posti nella quota di riserva. In altre parole, l'organico provinciale dovrà contenere un numero di docenti disabili tale da non arrivare alla copertura del 7%, che è il limite fissato dalla legge per le assunzioni di questo tipo di riservisti (riserva N). Va detto subito, peraltro, che nella quota di riserva non vengono calcolati i docenti disabili che sono stati assunti per diritto di graduatoria e non per avere fatto valere la riserva. Questi docenti, dunque, pur essendo

I docenti con handicap hanno comunque la precedenza nella scelta delle sedi di servizio disponibili in base alle graduatorie

titolari del diritto alla riserva, non avendolo fatto valere, risultano assunti come se fossero abili.

GRADUATORIE E LEGGE N. 104/92

Il ministero dell'istruzione ha chiarito anche la questione delle assunzioni dei disabili titolari del diritto alla precedenza, fissato dall'articolo 21 della legge n. 104/92 (riguardante i disabili gravi). Nella fase di assegnazione della sede, per quanto concerne i candidati aventi titolo all'assunzione sulla base delle graduatorie permanenti, «i soggetti disabili», si legge nella nota, «destinatari dell'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esercitano il diritto di scelta prioritaria sulle sedi disponibili».

IL DISABILE SCEGLIE PER PRIMO

In altri termini, l'aspirante a supplenza, a cui sia stato riconosciuto lo stato di disabile grave, una volta acquisita la posizione in

graduatoria, che sia utile ad ottenere l'incarico, sceglierà la sede di servizio prima degli altri aspiranti.

È bene precisare che si tratta del diritto alla scelta della sede, non del diritto all'assunzione tout court. Lo stato di disabile grave, infatti, non dà titolo al diritto di accesso alla riserva, che resta regolato dalla legge n. 68. Fermo restando che il docente disabile può essere contemporaneamente portatore del diritto alla riserva (ex legge n. 68/99) e del diritto alla precedenza nelle assunzioni (ex articolo 21 della legge n. 104/99).

In ogni caso, i relativi stati devono essere certificati dalle commissioni competenti e le relative procedure seguono percorsi differenti.

RISERVE E SCAGLIONI

L'amministrazione scolastica ha chiarito, inoltre, la questione delle riserve in relazione agli scaglioni. A questo proposito, l'ufficio legislativo ha ricordato che la riserva scatta in relazione alle singole fasce delle graduatorie permanenti. E, dunque, il riservista che si trova in terza fascia non ha titolo a far valere il diritto all'assunzione se prima non si esauriscono la prima e la seconda fascia.

Questa tesi, peraltro, coincide con quella del consiglio di stato che ha applicato questo criterio interpretativo in sede consultiva

e giurisdizionale.

CONCORSO ORDINARIO

Per quanto riguarda l'applicazione della quota di riserva nelle graduatorie del concorso ordinario, essa avviene mediante lo scorrimento della graduatoria.

Sempre tenendo presente che la quota di riserva non deve essere saturata e che, in ogni caso, non è possibile assegnare ai riservisti disabili più del 50% dei posti messi a concorso. Anche nel caso in cui l'assegnazione del 50% dei posti non dovesse comportare la saturazione della quota di riserva.

LE RISERVE IN CODA

La prassi vigente prevede che le assunzioni dei riservisti avvengano in coda. Vale a dire dopo che siano terminate le procedure di assunzione dei docenti non disabili. L'applicazione delle riserve, in generale, segue l'ordine (alfabetico) fissato dall'allegato 5 al decreto dirigenziale 31 maggio 2005.

RISERVA E DISOCCUPAZIONE

Nel frattempo resta aperta la questione della necessità dello stato di disoccupazione per avere accesso al diritto alla riserva nelle graduatorie permanenti.

Il ministero dell'istruzione, infatti, continua a ritenere necessario lo stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio. (riproduzione riservata)

L'opinione

I diritti dei più piccoli, i doveri del ministero

DI ENRICO PANINI
segretario Cgil scuola e università

L'iscrizione anticipata dei bambini alla scuola dell'infanzia ripropone un'idea antistorica di precocismo che permea la cultura scolastica di questo governo. Teoricamente le norme prevedono un complesso di disposizioni a tutela di un loro inserimento qualificato.

Sul versante delle condizioni, per esempio, gli anticipatori possono essere accolti solo se non ci sono liste di attesa di bambini che, avendo l'età di legge, non hanno trovato posto. Sul versante delle responsabilità, per esempio, devono essere stipulate apposite intese con l'Anci perché i comuni, che si accollano una serie di oneri, devono essere esplicitamente coinvolti e devono garantire il loro impegno. Mentre sul versante dell'accoglienza sono necessarie la presenza di specifiche figure docenti e condizioni di funzionamento qualitativo coerenti con l'età. Tutte condizioni che al momento non si sono verificate.

Per il prossimo anno scolastico le iscrizioni sono molte, sospinte spesso da ragioni oggettive: l'assenza di asili nido o di servizi sul territorio; gli alti costi di frequenza del nido privato, se rapportati alla scuola dell'infanzia.

Ma guardando al 2004-2005 la sperimentazione è stata negativa: anticipatori in sezioni con 30 bambini, senza le brandine dove dormire, frequentanti ma non inseriti negli elenchi perché non ci sono le condizioni di legge; classificati come uditori e non considerati come alunni.

I vincoli per l'ingresso anticipato sono stati rigorosamente riportati anche nelle norme per il prossimo

anno scolastico. Ma se non ne è stato verificato il rispetto per l'anno in corso (nonostante le nostre denunce) è facile prevedere che, in assenza di una mobilitazione, le cose non cambieranno.

Settembre 2005 si sta avvicinando rapidamente, le condizioni per un'accoglienza qualificata degli anticipatori non ci sono e il ministro è totalmente e colpevolmente assente.

Basti dire che non sono stati declinati i parametri di qualità che devono avere le classi: uno per tutti: quando ci sono bambini anticipatori da quanti alunni deve essere composta una sezione?

Il fatto più grave riguarda la trattativa contrattuale Aran/sindacati necessaria per istituire figure specifiche per seguire i bambini anticipatori, che è stata ibernata dopo che il ministero aveva cercato di imporre un accordo per «nuove» figure di pura custodia (bidelli) e senza neanche un euro di finanziamento.

In questo modo, si considera la scuola dell'infanzia alla stregua di un parcheggio per i bambini. La latitanza del dicastero dell'istruzione su troppi fronti, dal rispetto dei vincoli fissati dalla legge alla previsione di figure professionalmente competenti allo stanziamento di risorse adeguate per sostenere la riforma, è inaccettabile.

A settembre scuole e comuni dovranno fare i conti con una forte domanda sociale e con uno stato che, dopo aver favorito la domanda, si è dato alla fuga. Un ministero che fa il suo mestiere ha il dovere di dare direttive all'Aran perché riapra le trattative per istituire le figure docenti necessarie e di chiarire quanto intende investire per i nuovi diritti dei più piccoli, diritti previsti proprio dalla riforma Moratti. (riproduzione riservata)

DDL FRANCHINA Immissioni, è cosa fatta in Sicilia

DI ROBERTO NIDO

Si all'assorbimento del personale precario docente, educativo e Ata in Sicilia. È arrivato infatti il via libera dell'assemblea regionale siciliana al disegno di legge n. 953, presentato lo scorso 28 dicembre. Con l'approvazione di questa normativa sarà ora avviata in Sicilia la progressiva sostituzione degli attuali contratti a tempo determinato con contratti a tempo indeterminato, fino a raggiungere la copertura dell'80% dei posti vacanti e disponibili.

Il provvedimento, presentato da Giuseppe Franchina (Udc), richiama la legge n. 68/99 sulle riserve dei posti e le chiamate dirette a favore delle vittime della criminalità. È interessato il personale inserito, alla data di approvazione della legge (12 aprile scorso), nelle graduatorie dei concorsi e in quelle provinciali permanenti. (riproduzione riservata)